



**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLE CAMONICA**
Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUIDA, CUSTODIA E ASSISTENZA TURISTICA DEL NUOVO "TRENINO ROSSO DELL'ALTA VALLE CAMONICA"

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

ART. 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E, AMBITO TERRITORIALE E DOTAZIONE TECNICA

1.1 Oggetto del contratto

L'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica (di seguito denominata "Unione") affida i seguenti servizi:

- **Guida del mezzo:** conduzione tecnica del convoglio gommato denominato "Trenino Rosso".
- **Rifornimento e assistenza:** gestione del carburante ed eventuale presenza di personale incaricato (hostess o guida turistica) per l'assistenza ai passeggeri durante i tragitti.
- **Custodia e pulizia:** cura quotidiana e ricovero del mezzo in struttura idonea.

1.2 Dotazione del mezzo e proprietà

Il servizio è espletato mediante un convoglio gommato tipologicamente definito "trenino turistico", denominato ufficialmente "Trenino Rosso dell'Alta Valle Camonica".

L'Unione è in possesso del nuovo trenino gommato di recente acquisto nell'ambito del bando sui distretti del commercio di Regione Lombardia, di ultima generazione, conforme alle più recenti normative in materia di sicurezza e impatto ambientale. La proprietà del mezzo resta in capo all'Unione, che lo mette a disposizione non esclusiva dell'affidatario per l'intera durata del contratto. L'aggiudicatario del presente bando assume la custodia del mezzo e la responsabilità per la sua corretta conservazione, impegnandosi a restituirlo al termine del rapporto nelle medesime condizioni di efficienza e decoro in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso.

1.3 Obiettivi strategici e avvio del servizio

L'affidamento persegue l'obiettivo di potenziare l'offerta turistica locale e la mobilità sostenibile all'interno del comprensorio. In considerazione dell'investimento effettuato, l'Unione manifesta la ferma volontà di rendere operativo il servizio nel più breve tempo possibile e comunque per la stagione estiva corrente.

1.4 Ambito territoriale e itinerari

Il servizio è svolto prioritariamente e prevalentemente all'interno del territorio dei Comuni membri dell'Unione di Comuni dell'Alta Valle Camonica.

Valorizzazione locale: gli itinerari saranno progettati per connettere e valorizzare i centri abitati dei Comuni dell'Unione ed i principali punti di interesse turistico, storico, culturale, e naturalistico dell'alta Valle.

Approvazione percorsi: il piano degli itinerari, le fermate e le eventuali variazioni di percorso devono essere preventivamente concordati e approvati con deliberazione



**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLECAMONICA**
Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

dell'Unione, anche al fine di garantirne la compatibilità con la viabilità locale e la sicurezza stradale.

ART. 2 - PIANO DEI PERCORSI E TARIFFE

2.1 Programmazione percorsi.

All'inizio di ogni stagione turistica (estiva ed invernale), l'Unione approva il piano dei percorsi ordinari del trenino sentendo preventivamente l'affidatario per valutazioni tecniche sulla viabilità.

2.2 Potestà Tariffaria.

L'Unione detiene l'esclusiva competenza nella definizione dell'importo delle tariffe unitarie dei titoli di viaggio (biglietti ordinari, ridotti, family pass, ecc.).

Divieto di variazione: l'affidatario del servizio è tassativamente obbligato ad applicare le tariffe deliberate. È fatto divieto di applicare supplementi, commissioni aggiuntive o sconti non preventivamente autorizzati per iscritto dall'Ente.

L'Unione si riserva il diritto di effettuare verifiche periodiche per accertare il rispetto delle tariffe e degli orari. Il mancato rispetto del calendario approvato o l'applicazione di tariffe arbitrarie costituirà grave inadempimento contrattuale, soggetto a penali pecuniarie e, nei casi più gravi, alla decadenza dell'affidamento.

ART. 3 - TITOLI DI VIAGGIO, VENDITA E CONTABILIZZAZIONE

3.1 Stampa e Vendita.

L'affidatario provvede alla stampa dei biglietti e alla loro vendita. Per tale ultima attività può avvalersi degli uffici comunali, uffici di informazione turistica o Pro Loco operanti sul territorio.

3.2 Rendicontazione.

Alla fine di ogni periodo (mensile o stagionale), l'affidatario deve presentare all'Unione un prospetto contabile degli incassi, comprovato dal deposito delle matrici dei biglietti venduti e dall'esito delle registrazioni dell'obliteratrice o altro sistema informatizzato di registrazione.

Sistemi di pagamento: il gestore deve garantire modalità di pagamento moderne (POS, sistemi digitali/App) e la rendicontazione periodica dei flussi dei passeggeri all'Unione per fini statistici e di controllo.

ART. 4 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

4.1 Durata Contrattuale



**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLECAMONICA**
Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

L'affidamento del contratto ha una durata tassativa di **3 (tre) anni**, con decorrenza dalla data del provvedimento di aggiudicazione.

4.2 Termine del Rapporto e Divieto di Rinnovo

Al compimento del terzo anno, il rapporto si intenderà risolto di diritto senza che sia necessaria alcuna comunicazione di disdetta o preavviso da parte dell'Unione dei Comuni.

Proroga tecnica: l'Unione si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni, una proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento, che l'affidatario del servizio è obbligato ad accettare per garantire la continuità del servizio pubblico.

Alla scadenza del contratto, l'affidatario dovrà restituire il "Trenino Rosso" all'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica in perfetto stato di manutenzione, pulizia e funzionamento.

Verbale di riconsegna: verrà redatto un apposito verbale tra le parti. Eventuali danni, malfunzionamenti o ammanchi riscontrati sul mezzo e non imputabili al normale deperimento d'uso saranno contestati all'affidatario, il quale dovrà provvedere al ripristino a proprie spese o al risarcimento del danno.

Documentazione: insieme al mezzo, dovranno essere riconsegnati tutti i libretti di uso e manutenzione aggiornati, le chiavi, le dotazioni di bordo e la documentazione tecnica prodotta durante il triennio.

4.3 Indennizzi e Avviamento

L'affidatario uscente riconosce esplicitamente che, al termine del rapporto, non potrà vantare alcun diritto, pretesa economica o richiesta di indennizzo nei confronti dell'Unione a titolo di:

Avviamento commerciale: nessun valore sarà riconosciuto per la clientela o il prestigio acquisito dal servizio durante la gestione.

Migliorie e addizioni: qualsiasi modifica, accessorio o miglioria apportata al mezzo o alle strutture correlate, se non preventivamente autorizzate dall'Unione con patto di rimborso, resterà acquisita gratuitamente alla proprietà dell'Unione dei Comuni, senza che ciò costituisca titolo per crediti o compensazioni.

ART. 5 – CALENDARIO OPERATIVO E OBBLIGHI DI SERVIZIO GRATUITO

5.1 Calendario del Servizio e Orari di esercizio



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

Al fine di garantire la massima efficacia turistica, specialmente in vista dell'avvio stagionale imminente si stabilisce quanto segue:

Programmazione Annuale: Entro il 31 marzo di ogni anno (ed entro 15 giorni dalla firma per il primo anno), l'Unione predispone una proposta di calendario operativo. Elaborata sulla base dei flussi turistici stagionali (estate, festività natalizie, ponti primaverili).

Fasce Orarie: Gli orari di inizio e fine servizio saranno definiti in base alla stagionalità, garantendo la copertura nelle ore di maggior affluenza. In caso di eventi speciali o manifestazioni serali, l'Unione potrà richiedere l'estensione dell'orario di esercizio.

Continuità: Il servizio non può essere sospeso arbitrariamente dall'affidatario, salvo cause di forza maggiore o condizioni meteo che pregiudichino la sicurezza dei passeggeri.

5.2 Servizi Gratuiti e Finalità Istituzionali

L'affidatario è tenuto altresì allo svolgimento di servizi speciali, non inseriti nella programmazione ordinaria ma formalmente autorizzati dall'Unione, per:

- Visite didattiche per le scuole del territorio;
- Trasporto di delegazioni istituzionali o ospiti dell'Ente;
- Manifestazioni promozionali, sagre locali o eventi di marketing territoriale.

5.3 Servizi a terzi

Eventuali servizi prestati a favore di enti, associazioni o Pro Loco esterne al territorio dell'Unione sono soggetti a:

- **Autorizzazione preventiva** scritta dell'Unione, in accordo con l'affidatario.
- **Quantificazione del corrispettivo:** L'Unione determinerà una tariffa specifica che copra i costi di guida, il consumo di carburante e una quota destinata a coprire l'usura tecnica del mezzo.

ART. 6 – MANUTENZIONE, CURA E CUSTODIA DEL MEZZO

6.2 Oneri a carico dell'Unione

Sono in capo all'Unione la manutenzione straordinaria e la stipula delle polizze assicurative (RCT e Kasko/All-Risks).

Sono altresì a carico dell'Unione gli oneri relativi alle revisioni periodiche obbligatorie per legge, alle verifiche tecniche annuali presso la Motorizzazione Civile (se previste per la categoria del mezzo) e ad ogni altro adempimento normativo necessario per la circolazione su strada del convoglio gommato.



**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLECAMONICA**
Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

6.3 Oneri a carico dell'Affidatario.

Restano a carico del gestore la pulizia quotidiana, i controlli di routine (livelli, pressione pneumatici) e il rispetto rigoroso del piano di manutenzione ordinaria della casa madre per non invalidare la garanzia.

Piani di manutenzione: poiché il mezzo è nuovo, l'affidatario è tassativamente obbligato a rispettare il piano di manutenzione programmato stabilito dalla casa costruttrice. La mancata esecuzione dei tagliandi alle scadenze previste, che comporti la decadenza della garanzia ufficiale, sarà considerata grave inadempimento e darà diritto all'Unione di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento del danno.

L'Unione si riserva il diritto di ispezionare il mezzo in qualsiasi momento. L'affidatario dovrà tenere a bordo del mezzo un "Libro di Bordo" o "Registro delle Manutenzioni" dove annotare ogni intervento effettuato (ordinario o straordinario), esibendolo a ogni richiesta dell'Amministrazione.

ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di gestione oggetto del presente bando. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione immediata del rapporto per colpa grave dell'affidatario.

ART. 8 – RICOVERO, CUSTODIA E RIMESSAGGIO DEL MEZZO

8.1 Obbligo di Rimessaggio e Caratteristiche della Struttura

L'affidatario ha l'obbligo tassativo di garantire, a proprie cure, spese e responsabilità, un'ideale struttura di ricovero (rimessaggio) per il convoglio gommato. Tale struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi:

- deve essere un locale chiuso, coperto e protetto dagli agenti atmosferici (pioggia, neve, grandine, irraggiamento solare diretto), al fine di preservare la carrozzeria e le componenti meccaniche/elettroniche del nuovo mezzo;
- deve garantire il mezzo da atti vandalici.

8.2 Ubicazione e Comunicazione

L'ubicazione del rimessaggio e le caratteristiche dello stesso devono essere comunicate formalmente all'Unione prima della sottoscrizione del contratto e, in ogni caso, prima del verbale di consegna del mezzo. Ogni eventuale spostamento futuro della sede di ricovero dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente.

8.3 Responsabilità per Danni in Rimessaggio



**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLE CAMONICA**
Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

L'affidatario è costituito custode del mezzo, pertanto ogni danno occorso al trenino durante i periodi di sosta o ricovero (incendi, allagamenti nel locale, crolli, furti parziali o totali, ecc.) resta a totale carico dell'affidatario.

8.4 Ispezioni dell'Unione

L'Unione dei Comuni, tramite i propri uffici o la Polizia Locale, si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi presso la struttura di rimessaggio in qualsiasi momento, per verificare lo stato di conservazione del bene e l'idoneità dei locali.

ART. 9 – REGIME DELLE RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI

9.1 Responsabilità Esclusiva del Concessionario

L'affidatario è l'unico responsabile, sia in sede civile che penale, della gestione del servizio e della circolazione del mezzo. Egli risponde direttamente di ogni danno arrecato a persone (trasportate e non), animali o cose, derivante da colpa, negligenza o violazione delle norme sulla sicurezza stradale e sul trasporto pubblico.

9.2 Coperture Assicurative Obbligatorie

Prima della consegna del "Trenino Rosso", l'affidatario deve trasmettere all'Unione copia delle seguenti polizze assicurative, in corso di validità per l'intero triennio:

Polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi): estesa ai terzi trasportati, con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire anche i danni derivanti dalle operazioni di salita e discesa dei passeggeri.

9.3 Clausola di Manleva

L'affidatario si obbliga a tenere l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, i suoi organi e il suo personale, completamente indenni e sollevati da qualsiasi pretesa, azione giudiziaria o richiesta di risarcimento avanzata da terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio di gestione del trenino.

ART. 10 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Liquidazione: L'Unione provvederà al pagamento del corrispettivo pattuito in sede di gara alla fine di ogni periodo di servizio (solitamente alla fine della stagione estiva)

Compensazione con gli introiti della vendita dei biglietti: Dall'importo dovuto all'affidatario verrà detratta la somma già incassata dallo stesso tramite la vendita dei biglietti. Qualora l'incasso superi il corrispettivo dovuto, l'affidatario verserà l'eccedenza all'Unione.

ART. 11 – INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE



**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLECAMONICA**
Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

11.1 Clausola Risolutiva Espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Unione ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi di grave inadempimento:

Subappalto non autorizzato: affidamento del servizio a terzi senza il previo consenso scritto dell'Unione.

Mancata manutenzione: inosservanza dei tagliandi obbligatori che metta a rischio la garanzia o la sicurezza del mezzo.

Assenza di ricovero idoneo: mancata garanzia di una struttura di rimessaggio conforme a quanto previsto dal presente capitolato.

Perdita dei requisiti: smarrimento delle licenze, abilitazioni professionali dei conducenti o requisiti di onorabilità.

Mancata o erronea rendicontazione dei titoli di viaggio alla fine di ciascun periodo di utilizzo.

11.2 Effetti della Risoluzione

In caso di risoluzione, l'affidatario dovrà restituire immediatamente il "Trenino Rosso" all'Unione. L'Ente procederà all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito per l'interruzione del servizio turistico e l'eventuale deperimento del mezzo.

Il Responsabile del procedimento
Il Segretario dell'Unione
Dott. Fabio Gregorini